

CITTA' DI CATANZARO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 20/03/2018

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (I.C.P.) E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.P.A.)

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di marzo alle ore 09:30 e successive, nella sala delle adunanze consiliari dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in seduta ordinaria ed in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti:

COGNOME NOME	Incarico		COGNOME NOME	Incarico	
ABRAMO SERGIO	Sindaco	X	AMENDOLA ANDREA	Consigliere Comunale	X
ANGOTTI ANTONIO	Consigliere Comunale	X	BATTAGLIA DEMETRIO	Consigliere Comunale	
BOSCO GIANMICHELE	Consigliere Comunale	X	BRUTTO TOMMASO	Consigliere Comunale	
CELI FRANCESCA CARLOTTA	Consigliere Comunale	X	CELIA FABIO	Consigliere Comunale	X
CICONTE VINCENZO ANTONIO	Consigliere Comunale	X	CONSOLANTE ENRICO	Consigliere Comunale	X
COSTA LORENZO	Consigliere Comunale	X	COSTANZO MANUELA	Consigliere Comunale	X
COSTANZO SERGIO	Consigliere Comunale	X	FIORITA NICOLA	Consigliere Comunale	X
GALLO ROBERTA	Vice Presidente	X	GIRONDA FRANCESCO	Consigliere Comunale	X
GUERRIERO ROBERTO	Consigliere Comunale	X	LEVATO LUIGI	Consigliere Comunale	X
LOSTUMBO ROSARIO	Consigliere Comunale	X	MANCUSO FILIPPO	Consigliere Comunale	X
MANCUSO ROSARIO	Consigliere Comunale	X	MERANTE GIOVANNI	Consigliere Comunale	
MIRARCHI ANTONIO	Consigliere Comunale	X	NOTARANGELO LIBERO	Consigliere Comunale	X
PISANO GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	POLIMENI MARCO	Presidente	X
PRATICO AGAZIO	Consigliere Comunale	X	PROCOPI GIULIA	Consigliere Comunale	X
RICCIO EUGENIO	Consigliere Comunale	X	ROTUNDO CRISTINA	Consigliere Comunale	X
TALARICO FABIO	Consigliere Comunale	X	TRIFFILETTI ANTONIO	Consigliere Comunale	X
URSINO ANTONIO	Consigliere Comunale	X			X

PRESENTI N° 30

ASSENTI N° 3

PRESIDENTE: MARCO POLIMENI

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) la/Il Dott.ssa VINCENZINA SICA SEGRETARIO GENERALE

SETTORE *SERVIZI FINANZIARI*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (I.C.P.) E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.P.A.)**



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del SETTORE SERVIZI FINANZIARI ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (I.C.P.) E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (D.P.A.) ." che di seguito si riporta;

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 che agli artt. 1 – 37 disciplina l'imposta Comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) che all'art. 23 regola la pubblicità sulle strade e sui veicoli;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) che all'art. 47, definisce la natura dei mezzi pubblicitari;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/10/1994 con Delibera n° 52 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che l'ultima modifica del testo regolamentare risale addirittura a più di quindici anni fa, essendo avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 07/08/2003;

VALUTATA la necessità, di provvedere ad una nuova stesura del Regolamento al fine di renderlo aggiornato e conforme con le vigenti disposizioni legislative, sostituendo il precedente Regolamento;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.L. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 446 del 1997;

DATO ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto all'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità (I.C.P.) e l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), composto da n. 43 articoli e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalle competenti commissioni consiliari;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo

modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012:

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo testo del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità (I.C.P.) e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni (D.P.A.), composto da n. 43 articoli e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce il precedente Regolamento;
3. di dare atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto all'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;
5. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Catanzaro;
6. di dichiarare la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del T.U.E.L., immediatamente eseguibile.

IL FUNZIONARIO

CHIRILLO ROSARIA

IL DIRIGENTE

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. PASQUALE COSTANTINO


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALE COSTANTINO



Prospetto riferimenti Contabili



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Marco Polimeni il quale introduce e relaziona sul 2° punto iscritto all'ordine del giorno;

DATO ATTO che entrano in aula i consiglieri Merante e Brutto.

UDITI gli interventi dei consiglieri Costa, Costanzo S., Guerriero, Riccio, Pisano, Mancuso F, Bosco, Talarico, Celia, Notarangelo, Levato, Ursino, Fiorita, Mancuso R, Praticò, Ciconte, Merante, Angotti, Abramo;

DATO ATTO che nominati scrutatori i consiglieri Procopi, Ursino, Fiorita;

UDITI, altresì, gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Costanzo S., Bosco, Celia, Levato, Mancuso F, Merante, Praticò, Riccio, Ursino, Guerriero;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 3° Commissione Consiliare;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VERIFICATO che escono dall'aula i consiglieri Ciconte, Lostumbo, Costanzo Manuela;

UDITO il Presidente del Consiglio il quale, al termine degli interventi, pone in votazione la pratica in oggetto indicata;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 29

VOTANTI N. 20

ASTENUTI N. 9

Voti favorevoli n. 20 (Abramo, Amendola, Angotti, Brutto, Celi, Consolante, Gallo, Gironda, Levato, Mancuso F., Mancuso R., Merante, Mirarchi, Pisano, Polimeni, Praticò, Procopi, Talarico, Triffiletti, Ursino);

Astenuti n. 9 (Bosco, Celia, Costa, Costanzo S., Fiorita, Guerriero, Notarangelo, Riccio, Rotundo);

VISTO l'esito della votazione che precede

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la proposta di deliberazione così come predisposta dal Dirigente competente riportata in premessa.

Stante l'urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.L.gs 267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.



Fatto, letto e sottoscritto

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA

PRESIDENTE

MARCO POLIGNI

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, li 26/03/2018

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa VINCENZINA SICA



COMUNE DI CATANZARO

Prot. 15540 del 14.02.2018 PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del C.C. "approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni"- codice profilo n°128248

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 10.00, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito presso il proprio ufficio per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente la modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2018;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Considerato che l'Ente intende approvare il nuovo il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e contestualmente abrogare il Regolamento Comunale approvato con delibera C.C.n°52 del 28/10/1994 con ultima modifica intervenuta con delibera C.C. n°64 07/08/2003, al fine di uniformarlo alle vigenti disposizioni legislative;

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, con allegato il Regolamento Comunale disciplinante l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità (I.C.P) e sull'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni (D.P.A.) che ne fa parte integrante composto da 43 articoli;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- l'art 52 comma 1 del D.lgs. n°446 del 15/12/1997;
- l'art 53 comma 16 della legge n°388 del 23/12/2000;
- l'art 13, comma 15 del D.L 201/2001
- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME


parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

La seduta si è conclusa alle ore 10.20.

L.C.S.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Di Cianni Giovanni
Dott. Giorgi Domenico
Dott. Loiacono Vincenzo



COMUNE DI CATANZARO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

in esecuzione del disposto del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e s.m.i.

INDICE

CAPO PRIMO	DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 1	AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	PAG. 3
ART. 2	CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	PAG. 3
ART. 3	TARIFFE E MAGGIORAZIONI	PAG. 3
ART. 4	CATEGORIA DELLE LOCALITA' E MAGGIORAZIONE	PAG. 4
ART. 5	GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	PAG. 4
ART. 6	FUNZIONARIO RESPONSABILE	PAG. 5
CAPO SECONDO	DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'	
ART. 7	TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	PAG. 5
ART. 8	RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI	PAG. 5
ART. 9	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	PAG. 6
ART. 10	IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE	PAG. 6
ART. 11	AUTORIZZAZIONI	PAG. 6
ART. 12	DIVIETI E LIMITAZIONI	PAG. 7
ART. 13	PUBBLICITA' DIFFORME DA LEGGI E REGOLAMENTI	PAG. 8
ART. 14	ANTICIPATA RIMOZIONE DI PUBBLICITA'	PAG. 8
ART. 15	PUBBLICITA' ABUSIVA	PAG. 9
ART. 16	PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI	PAG. 9
ART. 17	SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI	PAG. 10
CAPO TERZO	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	
ART. 18	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	PAG. 10
ART. 19	SOGGETTO PASSIVO	PAG. 11
ART. 20	MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	PAG. 11
ART. 21	DICHIARAZIONE	PAG. 13
ART. 22	RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO	PAG. 14
ART. 23	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO	PAG. 14
ART. 24	PUBBLICITA' ORDINARIA	PAG. 15
ART. 25	PUBBLICITA' ORDINARIA CON VEICOLI	PAG. 16
ART. 26	PUBBLICITA' CON VEICOLI DELL'IMPRESA	PAG. 17
ART. 27	PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI	PAG. 17
ART. 28	PUBBLICITA' CON PROIEZIONI	PAG. 18
ART. 29	PUBBLICITA' VARIA	PAG. 18
ART. 30	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – RIDUZIONI	PAG. 19
ART. 31	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – ESENZIONI	PAG. 20
CAPO QUARTO	IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
ART. 32	FINALITA'	PAG. 21
ART. 33	AFFISSIONI – PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO	PAG. 22
ART. 34	CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	PAG. 23
ART. 35	TARIFFE APPLICAZIONE E MISURA	PAG. 25
ART. 36	TARIFFA – RIDUZIONI	PAG. 26
ART. 37	DIRITTO – ESENZIONI	PAG. 26
ART. 38	ONERI PER LA RIMOZIONE DEI MANIFESTI AFFISSI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI	PAG. 27
CAPO QUINTO	SANZIONI	
ART. 39	SANZIONI TRIBUTARIE	PAG. 27
ART. 40	INTERESSI	PAG. 28
ART. 41	SANZIONI AMMINISTRATIVE	PAG. 28
	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
ART. 42	NORMA DI RINVIO	PAG. 29
ART. 43	ENTRATA IN VIGORE – EFFETTI	PAG. 30

CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., e anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del Decreto legislativo precitato.

2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto citato nel comma 1.

3. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate sul territorio del Comune di Catanzaro, sono soggette - rispettivamente - ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità del citato Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e s.m.i..

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Catanzaro, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i. appartiene alla III^a classe.

ART. 3

TARIFFE E MAGGIORAZIONI

1. Le tariffe d'imposta e del diritto e le maggiorazioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'art. 15, del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i. nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni.

ART. 4

CATEGORIA DELLE LOCALITA' E MAGGIORAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del Comune di Catanzaro sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

2. Appartengono alla categoria speciale le località indicate nell'elenco allegato al presente regolamento (allegato A); le rimanenti località sono considerate di categoria normale.

3. Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione d'imposta e/o diritto del 100% (cento per cento) della tariffa base con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale.

ART. 5

GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il Comune di Catanzaro gestisce direttamente il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, nonché, il servizio delle pubbliche affissioni, con conseguente riscossione del relativo diritto. Il servizio delle pubbliche affissioni, è inteso a garantire l'affissione di manifesti a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, sia contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, sia diffusi nell'esercizio di attività economiche, con le caratteristiche della pubblicità commerciale propriamente detta.

2. La scelta della forma per la gestione dei servizi anzidetti è di competenza del Consiglio Comunale che, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidarli in concessione a terzi, nel rispetto della normativa e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

ART. 6
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale, nel caso di gestione diretta, nomina il funzionario responsabile, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II°
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'
ART. 7
TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni così come definiti nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale e le modalità per ottenerne il provvedimento per l'installazione, sono disciplinate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Regolamento Edilizio Comunale vigenti.

ART. 8
RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI

1. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i., la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, cui si rinvia.

ART. 9

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari disciplina la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale ed economico, della concentrazione demografica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
2. Oggetto del Piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Eventuali modifiche o integrazioni al suddetto Piano potranno essere deliberate dal Consiglio Comunale.

ART. 10

IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Nel rispetto del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione di manifesti e simili.

ART. 11

AUTORIZZAZIONI

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. L'effettuazione di pubblicità con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, dovrà essere preventivamente autorizzata dalle competenti Autorità.
3. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle Ferrovie, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche.

4. In deroga a quanto sopra disposto, l'autorizzazione Comunale non è richiesta:
- a) per la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (esercizi pubblici in genere, stazioni ferroviarie, stadi, impianti sportivi e ricreativi in genere, fiere, cinema, centri commerciali e stazioni dei servizi pubblici di trasporto pubblico di ogni genere) se non visibile dalla pubblica via, purché sia presentata la dichiarazione e corrisposta la relativa imposta sulla pubblicità, quando dovuta;
 - b) per i "cartelli vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, se di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) per la semplice esposizione di locandine temporanee nelle vetrine degli esercizi commerciali in genere, purché sia presentata la dichiarazione e corrisposta la relativa imposta sulla pubblicità, quando dovuta, e sulle stesse sia apposto l'apposito timbro dell'ufficio;
 - d) per gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali ove viene svolta l'attività commerciale, qualora risultino esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i. (superficie di ciascun avviso non superiore al mezzo metro quadrato);
 - e) per la pubblicità visiva, permanente o temporanea, effettuata all'interno e all'esterno dei veicoli di qualsiasi specie, fermo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 57 del DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
 - f) la pubblicità effettuata mediante la distribuzione a mano di volantini o di altro materiale pubblicitario, purché sia presentata la dichiarazione e corrisposta la relativa imposta sulla pubblicità, quando dovuta.

ART. 12

DIVIETI E LIMITAZIONI

1. La pubblicità fonica di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i. è vietata nel raggio circostante di mt. 100 dagli ospedali, cimiteri, edifici di culto, case di riposo, edifici scolastici, locali ove si svolgono manifestazioni politiche, musei, biblioteche pubbliche. Per detta pubblicità si applicano i divieti e le limitazioni previste dall'art. 59, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
2. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da punti fissi, sarà autorizzata dal preposto ufficio comunale, previo nulla-osta del Comando di Polizia Municipale nel quale sarà indicato l'orario di effettiva esecuzione.

3. Sono vietati il lancio di volantini e simili in tutto il territorio Comunale e l'inserimento dei medesimi sotto i tergicristalli degli autoveicoli in sosta. Tale forma di pubblicità è consentita esclusivamente nei mercati rionali settimanali in occasione della loro effettuazione, con consegna personale all'utenza dei volantini. Tale forma di pubblicità è anche ammessa con consegna del volantino pubblicitario nelle cassette della posta o negli esercizi pubblici.

4. L'esposizione di locandine, volantini, cartoncini e simili è consentita limitatamente all'interno di locali e luoghi aperti al pubblico; tale pubblicità è comunque vietata su strade e piazze.

Il presente articolo fa inoltre specifico riferimento al dettato normativo di cui al decreto legislativo 30/4/1992, n. 285, ed al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione; per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo codice della strada si intendono qui integralmente recepiti. E' fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni.

ART. 13

PUBBLICITA' DIFFORME DA LEGGI E REGOLAMENTI

1. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti è assoggettata ad imposta.

2. La riscossione dell'imposta da parte dell'ufficio comunale non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

ART. 14

ANTICIPATA RIMOZIONE DI PUBBLICITA'

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

ART. 15

PUBBLICITA' ABUSIVA

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero effettuate con mezzi risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

3. I mezzi pubblicitari installati abusivamente ai sensi dei precedenti commi sono eliminati o rimossi a cura dei responsabili che dovranno provvedervi nei termini e nei modi di cui all'art. 23 del D.Lgs. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada); in caso di inadempienza vi provvederà il Comune con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute, previa contestazione delle relative infrazioni.

4. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusiva, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni tributarie ed amministrative di cui agli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i..

ART. 16

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 17
SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

CAPO III°
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 18
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

4. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

ART. 19
SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2. E' obbligato solidamente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso in caso di mancato e/o insufficiente pagamento dell'imposta, è notificato l'eventuale avviso di accertamento, e solo nel caso in cui il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento anche al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione (pubblicità abusiva), l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

ART. 20
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2. Costituiscono separati e autonomi mezzi pubblicitari i mezzi bifacciali, a facce contrapposte, le cui due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

3. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita

alla pubblicità.

4. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

5. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo stesso.

6. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

7. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi d'identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

9. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza nelle vetrine e/o all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente è tenuto a pagare forfettariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine.

10. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 6, applicato per ogni impianto.

11. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

12. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i. è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

ART. 21

DICHIARAZIONE

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 11, il soggetto passivo d'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione. Detta dichiarazione può anche essere spedita tramite posta, fax o posta elettronica (con allegata fotocopia documento di riconoscimento).

2. La dichiarazione deve contenere: i dati identificativi del contribuente, la descrizione, ubicazione, caratteristiche e dimensione del mezzo pubblicitario, atte a consentire l'esatta individuazione e determinazione dell'imposta.

3. La dichiarazione a carattere permanente si rinnova di anno in anno, salvo presentazione di regolare disdetta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; la dichiarazione a carattere temporaneo scade automaticamente alla data indicata e, pertanto, in caso di rinnovo occorre produrre una nuova dichiarazione.

4. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante.

5. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal 1° giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 22

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta, su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, può concedere in caso di temporanea situazione di difficoltà, la rateizzazione del debito relativo agli avvisi di accertamento che il richiedente indicherà nell'istanza.

La rateizzazione può essere richiesta qualora l'importo complessivo sia superiore a € 500,00, secondo quanto stabilito con apposita delibera di Giunta Comunale (n° 166 del 16 maggio 2013).

ART. 23

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. Il pagamento dell'imposta, sia per pubblicità temporanea nonché annuale, può essere effettuato a mezzo di apposito bollettino di c.c.p. ovvero mediante bonifico. Il contribuente dovrà trasmettere copia dell'attestazione di versamento al preposto ufficio comunale.

Il versamento dell'imposta può essere effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale entro il termine previsto dalla legge; la relativa attestazione deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta degli agenti e del personale autorizzato. Il versamento effettuato con modello difforme da quello ministeriale è ugualmente considerato regolare qualora contenga tutti i dati necessari all'identificazione del contribuente e della relativa dichiarazione o commissione;

2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.549,00 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.

4. Il pagamento dell'imposta e del diritto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. In caso di mancato pagamento dell'Avviso di Accertamento di cui all'art. 22 si procederà alla riscossione coattiva dell'imposta e del diritto, secondo le modalità previste dalle normative vigenti. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

6. Il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo d'imposta e/o diritto deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

7. Per quanto concerne il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute negli appositi rispettivi regolamenti comunali.

ART. 24

PUBBLICITA' ORDINARIA

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, con l'art. 12 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i., per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente art. 20.

2. Per la pubblicità temporanea che abbia un'esposizione inferiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti

e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 20.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie:

- a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;
- b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 11 dell'art. 20.

ART. 25

PUBBLICITA' ORDINARIA CON VEICOLI

1. L'imposta per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i..

2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 24, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.

3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

ART. 26

PUBBLICITA' CON VEICOLI DELL'IMPRESA

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:

- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva d'immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
- secondo la tariffa deliberata dal Comune in conformità all'art. 13, comma terzo, del D.Lgs n. 507 del 1993 e s.m.i..

2. Per i veicoli di cui al precedente comma, circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

3. Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

4. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa (logo, numero tel/fax, e-mail e sito web), che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 27

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante

controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica indipendentemente dal numero dei messaggi, la tariffa stabilita per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i., per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 20.

2. Per la pubblicità temporanea che abbia un' esposizione inferiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

ART. 28

PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

1. L'imposta per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i., per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

ART. 29

PUBBLICITA' VARIA

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

a) con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma dell'art. 12 del decreto. La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 20, del regolamento;

- b) da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
- c) con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
- d) in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto;
- e) a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art. 15 del decreto;

2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i..

ART. 30

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – RIDUZIONI

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità

del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

ART. 31

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascun vetrina od ingresso;

b) gli avvisi al pubblico:

1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo mq.;

2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.;

c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità - escluse le insegne - relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata su battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i.;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simile la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
- l) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;
- m) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

3. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

CAPO IV°

IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 32

FINALITA'

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, sia di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i., richiamati nei successivi artt. 36 e 37 del presente regolamento.

3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve

essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune.

4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta Comunale, su proposta del Funzionario Responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 8. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalità di cui all'art. 8. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario Responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

ART. 33

AFFISSIONI – PRENOTAZIONI – REGISTRO CRONOLOGICO

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio, la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni può essere effettuato a mezzo di apposito bollettino di c.c.p. ovvero mediante bonifico.

ART. 34

CRITERI E MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente almeno due giorni lavorativi prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più formato A4, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 33.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni, negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvederà a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione.

10. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione per iscritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

13. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20,00 alle ore 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

14. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe del servizio ed il regolamento;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

15. Le disposizioni previste dal D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i. e dal presente regolamento per

l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 35

TARIFFE APPLICAZIONE E MISURA

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i., distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

8. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

ART. 36
TARIFFA – RIDUZIONI

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 37;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 37
DIRITTO – ESENZIONI

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

ART. 38

ONERI PER LA RIMOZIONE DEI MANIFESTI AFFISSI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

1. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

CAPO V°

SANZIONI

ART. 39

SANZIONI TRIBUTARIE

Art. 23 D.Lgs n. 507/1993, come modificato dai DD.LL.gg.ss. 471, 472, 473 del 18/12/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 del presente Regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.

2. Per l'infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 del presente Regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 a € 258,23.

3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto si applica, nei confronti del soggetto obbligato la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato e/o versato in ritardo.

4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

ART. 40

INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso d'interesse legale.

2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 41

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite nelle sezioni I° e II° del capo I°, della legge 24 dicembre 1981, n. 689 e s.m.i., salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per le violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i. e di quelle stabilite nelle autorizzazioni all'installazione degli impianti si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni

dall'accertamento delle violazioni. Tutti i soggetti che effettuano affissioni abusive, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, sono esclusi dal beneficio del patrocinio da parte del Comune per almeno un anno.

4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata, copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una congrua cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa.

7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica Comunale, nonché, alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 42

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i., nonché le altre norme di legge e

di regolamenti in quanto applicabili.

2. Avverso i provvedimenti relativi all'Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni può essere proposto ricorso alle competenti Commissioni tributarie, secondo le disposizioni D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e s.m.i..

ART. 43

ENTRATA IN VIGORE – EFFETTI

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore, il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 28/10/1994.

COMUNE DI CATANZARO

Allegato 'A'

ELENCO DELLE VIE INCLUSE IN CATEGORIA SPECIALE

CATANZARO NORD:

p.zza Matteotti
via Indipendenza
via Crispi (da incrocio con via Indipendenza a incrocio con via Milano)
via Milano
via C.Simonetta
p.zza Stocco
via Pugliese
piazzetta Osservanza
via Pascali
via De Gasperi (da incrocio con via Daniele a incrocio con via M.Greco)
via Daniele
via N.Nasi
p.zza Montenero
via A.Panella
via G. Schiavi
via Cantafio
via A.Barbaro
p.zza Montegrappa
via E.Scalfaro
via Buccarelli
via V.Veneto
via Piave
via Jannelli
via E. Borelli
via V.Cortese
via F.Schipani
p.zza fratelli Bandiera
via Paglia
p.zza dei Martiri Ungheresi
via A.Greco
viale Pio X
via M. Greco
via Vercillo
traversa M. Greco

CATANZARO CENTRO:

corso Mazzini
discesa Porta Marina
via Nuova
via E. De Seta
via D. Milelli
via Italia
via Acri
via Jannoni
discesa Jannoni
p.zza F. Le Pera
p.zza Roma
p.zza. Marconi
via Eroi 1799
vico I° p.zza Roma
p.zza Cavour
discesa Cavour
discesa piazza Nuova
via dell'Arcivescovado
p.zza Duomo
via Menniti Ippolito
vico Il Duomo
piazzetta della Libertà
salita corso Mazzini
piazza Grimaldi
via A.Serravalle
p.zza A.Serravalle
p.zza Basilica dell'Immacolata
via F.Spasari
p.zza G.Garibaldi
via Poerio
discesa Poerio
p.zza di Tocco
vico Poerio
via Monaco
via Raffaelli
via Sensales
via L.Settembrini (da incrocio corso Mazzini a incrocio via S.Giorgio)
via Carlo V (da incrocio bretella Anas a incrocio p.zza Matteotti e da
incrocio via D. Marincola Pistoia per una lunghezza di 100 mt.)
via S.Nicola
via Educandato
p.zza Larussa
via De Grazia
via XX Settembre
via Monte
via D.Marincola Pistola (da incrocio via Carlo V a incrocio via F.Cilea)

CATANZARO SUD:

viale Lucrezia della Valle
viale degli Angioini
viale Brutium
viale dei Bizantini
viale dei Normanni
via della Stazione
SS. 280 (tutto il territorio comunale)

S. MARIA

viale Cassiodoro
viale dei Conti Falluc
via S.Maria
viale Isonzo
via Bezzecca
via Brigata
viale Emilia
viale Magna Grecia

CATANZARO LIDO

via Nazionale
p.zza Stazione
via Corace
p.zza A. Garibaldi
via Progresso
via del Commercio
via T. Gulli
via Bausan
Lungomare
p.zza Dogana
via F. Caracciolo
viale Crotone
via Bellino
via stretto Antico
area compresa tra via Nazionale e via stretto Antico per una profondità,
rispetto al limite della carreggiata di via Nazionale, di mt. 100.

PONTEGRANDE - S. ELIA

via E. Vitale
via G. Gattoleto
via D. Spanò Bolani
via G. Aracri
via Sila

SIANO

Viale G. Argento
Via Ferdinandea
Via tre Fontane

GAGLIANO

Viale de Filippis
Viale T. Campanella
Via G. da Fiore